

**Oggetto: Mercatino Borgo 900 – domenica 22 aprile 2018
istanza per il rilascio di autorizzazione temporanea.**

Alla c.a. Sig. Sindaco
c/o Fondazione Amleto Bertoni
Piazza Montebello, 1
12037 SALUZZO

Compilare in stampatello e in modo leggibile

Il sottoscritto.....
Nato a il.....
Residente in via.....n°.....
c.a.p.Codice Fiscale.....
Telefono..... fax.....
Indirizzo mail

CHIEDE

Il rilascio di autorizzazione temporanea per il commercio su area pubblica di generi ammessi e stabiliti con delibera del Comune del Mercatino di Borgo 900 - che si svolgerà domenica 22 aprile 2018.

Per la partecipazione al Mercatino di Borgo 900 di:

Domenica 22 aprile 2018

A TAL FINE DICHIARA (barrare le caselle)

- di non essere titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica
 di esercitare l'attività a titolo occasionale e quindi non professionale
 di svolgere, quale attività prevalente, (indicare l'attività prevalente e la sede o luogo di svolgimento)

.....
.....

di essere iscritto alla seguente gestione previdenziale:

- INPS
 CASSA PROFESSIONALE
 INPDAP
 ENPALS
 ALTRA GESTIONE

(indicare).....
.....

DICHIARA INOLTRE:

- che verranno poste in vendita solo ed esclusivamente le tipologie merceologiche ammesse e stabilite con delibera del Comune;
- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 7, 1 del D.L. n. 591201(01) ;
- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia);
- che verranno rispettate nell'esercizio dell'attività le norme in materia fiscale e di essere in regola con i relativi adempimenti;
- che verranno rispettate le norme in materia di pubblicità sui prezzi;

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 8.12.2000 n. 445

Data.....Firma del dichiarante.....

N.B. ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA'+ n.1 MARCA DA BOLLO DI € 16.00 OLTRE QUELLA APPLICATA

INFORMATIVA ART 13 D.LGS.30.6.2003, n. 196 (PRIVACY)

I dati forniti dall'interessato verranno trattati ai soli fini della conclusione del procedimento cui l'istanza/denuncia si riferisce, attraverso anche la trasmissione dei dati stessi agli organi ed enti coinvolti nel procedimento, se ed in quanto previsto dalle vigenti normative. In particolare tali dati potranno essere trasmessi ad altri organi ed enti per l'acquisizione di pareri o di informazioni previste per legge. In relazione al trattamento dei dati personali sono riconosciuti all'interessato i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento è il Comune di Saluzzo, via Macallè n. 9.

(1) Art. 71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuta la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo V I, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1 lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n° 252